Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Lunedì, 12 febbraio 1934 - Anno XII** **Numero 35**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L **45** — Estero L **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1933

1934

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 giugno 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Cappellini Torello di Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 gennaio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Cavadini Giuseppe fu Pietro.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 11 agosto 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 9 settembre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Del Corso Dante fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 13 luglio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 13 marzo 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Durand Alfredo di Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 11 giugno 1916, 22 settembre 1922 e 23 marzo 1931, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Lepore Giuseppe di Giovanni Battista.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 aprile 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig Margutti Odoardo fu Massimiliano

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 13 e Roma 30 luglio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 dicembre 1913, 31 maggio 1919, 8 agosto 1920, 13 settembre 1917 e 20 agosto 1923, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, e di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro al sig. Rossi Enrico di Alessandro.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1931, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Sagone Salvatore fu Nicolò.

(1915)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1933, n. 1978.

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ha dato la propria adesione, liquida, in conformità delle norme contenute nei successivi articoli, i contratti di assicurazione sulla vita stipulati in corone austro-ungariche o in marchi germanici presso compagnie tedesche anteriormente al 1° agosto 1914, ed in vigore al 1° gennaio 1920, per i quali siano state pagate almeno tre annualità di premio da cittadini dei territori annessi al Regno d'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e col decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se la cittadinanza italiana sia stata conferita per opzione od elezione e che, in ogni caso, conservino, alla data di pubblicazione della presente legge, la cittadinanza stessa, sempreché per detti contratti non sia stato eseguito alcuno speciale accordo intervenuto eventualmente fra gli interessati e le compagnie assicuratrici, per la rivalutazione o liquidazione parziale o totale.

Art. 2.

Le somme assicurate con polizze non regolate, scadute posteriormente al 3 novembre 1918, e le riserve matematiche alla data di cessazione del pagamento dei premi, per le polizze non ancora scadute, saranno considerate come premio unico valevole per una nuova assicurazione. Le relative polizze liberate saranno emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con effetto dal 1° luglio 1933 e per la durata di cinque anni o per quella eventualmente maggiore corrispondente alla scadenza originaria.

Tutte le polizze sinistrate dal 3 novembre 1918 in poi, e non pagate, saranno senz'altro liquidate agli aventi diritto

Art. 3.

Il credito di ciascun assicurato, di cui al precedente articolo, corrisponde alla somma che viene ricuperata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle compagnie assicuratrici che stipularono i contratti originari. La liquidazione è fatta in lire italiane.

Quando per i premi pagati prima del 9 aprile 1919 in corone austro-ungariche vecchie non è ricuperato un importo in lire italiane pari o superiore a 40 lire per cento corone austro-ungariche, oppure per cento marchi germanici, la somma ricuperata viene maggiorata sino a raggiungere il detto tasso di conversione del 40 per cento.

Per i premi pagati in moneta diversa dalla lira italiana dal 9 aprile 1919 in poi, la conversione in lire italiane viene fatta sulla base del tasso di cambio della moneta di pagamento in rapporto alla lira al momento del pagamento stesso.

Si considerano in vigore al 1° gennaio 1920 i contratti scaduti a quella data, oppure scaduti posteriormente, gli uni e gli altri non regolati fra le compagnie assicuratrici e gli assicurati, nonchè quelli per i quali i premi sono stati pagati senza interruzione, ovvero sono stati sospesi a causa della guerra o della soppressione delle rappresentanze delle nuove provincie italiane delle compagnie assicuratrici.

Le riserve dei premi sono determinate in ogni caso sulla base dei premi effettivamente pagati.

Art. 4.

Gli interessati agli effetti della rivalutazione dei loro contratti di assicurazione, dovranno far pervenire all'Istituto nazionale delle assicurazioni, per il tramite delle varie agenzie generali, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, regolare denuncia, corredata dai seguenti documenti:

a) originale della polizza ed ultima quietanza del premio pagato. Qualora il contratto sia gravato da prestiti, l'interessato dovrà presentare, in luogo della polizza originale, l'allegato di prestito in suo possesso e le ultime quietanze di premio e di interessi sul prestito stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana dell'assicurato (o del beneficiario, qualora si tratti di polizza sinistrata) alla data di pubblicazione della presente legge;

c) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risulti che non è stato stipulato alcun accordo speciale con la compagnia assicuratrice, per la rivalutazione o liquidazione parziale o totale del contratto.

Art. 5.

I pagamenti o le nuove polizze, di cui all'art. 2, saranno effettuati o, rispettivamente, rilasciate agli interessati, dall'Istituto, non oltre quattro mesi dal giorno in cui sarà pervenuta alla sua Direzione generale in Roma la denuncia di cui all'art. 4.

L'Istituto nazionale farà le liquidazioni anche prima dell'accertamento della somma da ricuperare a carico delle compagnie di assicurazione germaniche, salvo, se del caso, una liquidazione suppletiva in aumento.

Art. 6.

Gli interessati, entro un mese dal giorno in cui saranno venuti in possesso dell'importo liquidato o della nuova polizza, di cui all'art. 2, potranno proporre reclamo al Ministero delle corporazioni.

I reclami saranno esaminati e decisi, sentiti il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con determinazione del Ministero delle corporazioni, non soggetta ad alcun gravame in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 7.

L'Istituto s'intende surrogatario e cessionario di tutti i diritti comunque spettanti ai titolari delle polizze verso le società assicuratrici, in particolare in base alle disposizioni della legge tedesca sulla rivalutazione dei contratti prebellici in data 16 luglio 1925.

Trascorso il termine di cui all'art. 4, gli assicurati decadono dai benefici sanciti da questa legge e potranno soltanto rivolgere ogni loro azione verso le compagnie tedesche che stipularono i contratti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1979.
Modifiche allo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Reale istituto di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato con R. decreto 1° novembre 1928, n. 3499 e modificato con i Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1680, 22 ottobre 1931, n. 1609, e 20 ottobre 1932, n. 1966;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dal Regio commissario del Reale istituto anzidetto, con i poteri del Consiglio dei professori e del Consiglio di amministrazione;
Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Reale istituto di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti suddetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Dopo l'art. 50 è inserito il seguente nuovo Titolo VI:
« *Scuola di perfezionamento in studi sindacali e corporativi applicati all'organizzazione aziendale.*

Art. 51. — La Scuola di perfezionamento in studi sindacali e corporativi applicati all'organizzazione aziendale ha per iscopo di perfezionare la cultura dei giovani, che aspirano ad esplicare funzioni direttive in aziende industriali, commerciali od agricole, per ciò che riguarda l'ordinamento sindacale e corporativo dello Stato fascista, e di avviarli alla applicazione dei principî concernenti tale ordinamento nei problemi riguardanti la produzione ed il lavoro.

Art. 52. — Alla Scuola possono essere iscritti soltanto quei laureati che, per gli studi già compiuti, abbiano interesse a conseguire il diploma di perfezionamento in studi sindacali e corporativi applicati all'organizzazione aziendale. Il Consiglio dei professori dell'Istituto, su proposta del Consiglio della Scuola, determina, in relazione a questo criterio, quali lauree possano dar diritto alla iscrizione.
I laureati che non abbiano compiuto studi giuridici debbono però frequentare quei corsi propedeutici che saranno indicati nel manifesto annuale e sostenere i relativi esami prima di quelli propri della Scuola.

Art. 53. — Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori che vi impartiscono insegnamenti fra quelli elencati nell'articolo seguente.
Il direttore è nominato annualmente dal Consiglio dei professori dell'Istituto ed è rieleggibile.

Art. 54. — Il corso della Scuola ha la durata di un anno, e comprende i seguenti insegnamenti:
1. Elementi di diritto corporativo e legislazione sociale;
2. Nozioni di diritto civile, commerciale ed industriale;
3. Tecnica delle organizzazioni sindacali e dei contratti collettivi;
4. Elementi di economia corporativa e di politica economica e finanziaria;
5. Economia e tecnica delle aziende, ed organizzazione scientifica del lavoro;
6. Statistica delle aziende e degli affari.

Art. 55. — Al termine del corso annuale lo studente deve superare l'esame di profitto in tutte le materie elencate nell'art. 54, e quindi sostenere l'esame di diploma, che è scritto ed orale, ed in seguito al quale la Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in studi sindacali e corporativi applicati all'organizzazione aziendale.

Art. 56. — Le tasse e sopratasse della Scuola sono quelle stesse stabilite per la Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali ».

In conseguenza dell'inserzione del nuovo Titolo e dei nuovi articoli è modificata la numerazione del Titolo e degli articoli successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1980.
Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, approvato con R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1950;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto superiore predetto;
Veduto il testo unico sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, approvato con R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1950, è modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 5, 20, 23 e 33.
In conseguenza della soppressione dei detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'art. 4 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5. — I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nell'Istituto, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre ».

« Art. 6. — I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal consiglio accademico, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per la estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative il consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessari.

Al termine dell'anno accademico il consiglio accademico segnala al consiglio d'amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 27 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604 ».

Art. 8 (già 7). — Nell'elenco degl'insegnamenti fondamentali è inserito, col n. 3, quello di « statistica demografica ed economica » modificandosi in conseguenza la numerazione degl'insegnamenti successivi.

Art. 9 (già 8):

I. È soppresso l'insegnamento di « statistica demografica ed economica », di cui al n. 1, modificandosi in conseguenza la numerazione degl'insegnamenti successivi;

II. È modificata la denominazione dell'insegnamento di « diritto corporativo e legislazione sociale », di cui al n. 5 (già 6), in quella di « diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale »;

III. L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Il consiglio accademico ha tuttavia facoltà di disporre che per alcuni di essi i corsi abbiano durata semestrale; in tal caso due corsi semestrali hanno il valore di uno annuale ».

Art. 13 (già 12). — È sostituito dal seguente:

« Gli studi si svolgono in quattro anni.

Alla fine del quarto anno lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, semprechè abbia superati gli esami di tutte le 15 materie fondamentali, quelli di almeno 4 materie complementari annuali da lui scelte, ed inoltre quelli di due lingue estere a sua scelta, a condizione, però, che una delle lingue sia la inglese o la tedesca ».

Art. 14 (già 13). — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente può variare il piano proposto, ma per gli esami deve osservare il seguente ordine di precedenze:

economia politica: prima di politica economica, scienza delle finanze e diritto finanziario, economia e legislazione agraria;

statistica metodologica: prima di statistica demografica ed economica;

matematica generale: prima di matematica finanziaria;

geografia economica generale: prima di geografia economica speciale;

istituzioni di diritto pubblico: prima di diritto internazionale pubblico e privato e diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale;

istituzioni di diritto privato: prima di diritto commerciale;

diritto commerciale (1° anno): prima di diritto marittimo;

merceologia: prima di chimica merceologica;

ragioneria commerciale: prima di ragioneria applicata, tecnica commerciale, tecnica bancaria ».

Art. 15 (già 14). — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Prima di essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto deve anche superare, ove non li abbia superati, gli esami delle seguenti discipline complementari previa regolare frequenza dei corsi relativi:

1. Economia e legislazione agraria;
2. Geografia economica speciale;
3. Diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale;
4. Politica economica ».

Art. 16 (già 15). — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Prima di essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto deve anche superare, ove non li abbia superati, gli esami delle seguenti discipline complementari, previa regolare frequenza dei corsi relativi:

1. Ragioneria applicata;
2. Tecnica bancaria ».

Art. 17 (già 16). — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Prima di essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto deve anche superare, ove non li abbia superati, gli esami delle seguenti discipline complementari, previa regolare frequenza dei corsi relativi:

1. Economia e legislazione agraria;
2. Diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale;
3. Politica economica ».

Art. 18 (già 17). — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Prima di essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto deve anche superare, ove non li abbia superati, gli esami delle seguenti discipline complementari, previa regolare frequenza dei corsi relativi:

1. Diritto marittimo;
2. Diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale;
3. Ragioneria applicata;
4. Tecnica bancaria;
5. Politica economica ».

Art. 19 (già 18). — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Prima di essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto deve anche superare, ove non li abbia superati, gli esami delle seguenti discipline complementari, previa regolare frequenza dei corsi relativi:

1. Diritto marittimo;
2. Politica economica;
3. Geografia economica speciale ».

Art. 20 (già 19). — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alle Scuole di specializzazione possono iscriversi soltanto quei laureati o diplomati che, per gli studi già compiuti, abbiano interesse a conseguire i singoli diplomi. Il consiglio accademico determina, in relazione a questo criterio, quali lauree o diplomi possano dar diritto all'iscrizione ».

Art. 23 (già 24). — È sostituito dal seguente:

« Gli esami sono di profitto, di laurea e di diploma.

In ciascuna sessione di esame possono aver luogo due appelli.

In nessun caso lo studente può presentarsi ad un determinato esame più di una volta per ogni sessione ».

Art. 27 (già 28). — I primi due commi sono sostituiti dal seguente:

« Possono conseguire i vari diplomi di specializzazione soltanto coloro che abbiano frequentato gl'insegnamenti delle singole Scuole e superato i relativi esami ».

Art. 31 (già 32). — È sostituito dal seguente:

« Le tasse e sopratasse dovute per l'Istituto sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le tasse dovute per ciascuna Scuola di specializzazione sono le seguenti:

a) tassa d'iscrizione, L. 50;
b) sopratassa annuale per esami speciali, L. 150;
c) sopratassa per ogni esame fallito, L. 20;
d) sopratassa per l'esame di diploma, L. 75;
e) tassa erariale di diploma, L. 200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1981.**

Inclusione dell'abitato di Agosto, frazione del comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Agosto, frazione del comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1982.**

Inclusione dell'abitato di Castel dell'Alpe, frazione del comune di S. Benedetto Val di Sambro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castel dell'Alpe, frazione del comune di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933, n. **1983.**

Partecipazione degli ispettori agrari compartimentali alle sedute dei Consigli di amministrazione degli Istituti zootecnici consorziali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;
Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;
Visto l'art. 2, comma *a*), del R. decreto 18 novembre 1929-VIII, n. 2071, con il quale gli ispettori agrari vengono chiamati a coordinare e invigilare, nei riguardi tecnici, l'attività degli organi locali dipendenti o sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura;
Ritenuta la opportunità che gli ispettori agrari partecipino alle adunanze dei Consigli di amministrazione degli Istituti zootecnici ai fini del migliore coordinamento dell'azione che i vari enti locali svolgono in favore della produzione zootecnica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ispettori agrari compartimentali partecipano alle sedute dei Consigli di amministrazione degli Istituti zootecnici

consorziali autonomi aventi sede nelle rispettive circoscrizioni territoriali, e regolati dalla legge 6 luglio 1912, n. 832, e sue successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1933, n. **1984.**

Estensione alla Milizia nazionale della strada della facoltà di accertare violazioni in materia di tasse sugli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante disposizioni generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, con cui fu approvata la legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche;
Vista la legge 8 giugno 1931, n. 836;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale della strada approvato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di estendere alla Milizia nazionale della strada la facoltà di accertare violazioni in materia di tasse automobilistiche;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre agli ufficiali, sottufficiali, militari ed agenti elencati nell'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, possono accertare violazioni in materia di tasse sugli autoveicoli previste dallo stesso R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3283, anche gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi della Milizia nazionale della strada.

Art. 2.

La quarta parte del prodotto netto di tutte le pene pecuniarie accertate a termini dell'articolo precedente dalla Milizia della strada verrà accreditata ai conti vestiario dei sottufficiali, graduati e militi della stessa Milizia secondo il riparto che sarà effettuato col decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. **1985.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata, in Roma.

N. 1985. R. decreto 18 dicembre 1933, con quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata per il servizio domestico, con sede in Roma, via Palestro.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. **1986.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di S. Iacopo a Porta Piagge, in Pisa.

N. 1986. R. decreto 18 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di S. Iacopo a Porta Piagge in Pisa, dipendente dall'Istituto degli Oblati di Maria Vergine, con Casa madre a Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. **1987.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS. Rosario delle Domenicane, con sede in Lettere.

N. 1987. R. decreto 18 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del SS. Rosario delle Domenicane, con sede in Lettere (Napoli), ed è autorizzato il trasferimento allo stesso dei beni, già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. **1988.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Roma dell'Istituto delle Suore Povere Bonaerensi di S. Giuseppe.

N. 1988. R. decreto 18 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la per-

sonalità giuridica della Casa in Roma dell'Istituto delle Suore Povere Bonaerensi di S. Giuseppe con Casa generalizia a Buenos Ayres.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 115.
Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualità del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purchè risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

La decorrenza del soccorso e le modalità di corresponsione sono determinate dal regolamento.

Art. 2.

Il soccorso di cui all'art. 1 può essere concesso anche ai congiunti:

a) dei militari della Regia guardia di finanza;

b) degli appartenenti alla M.V.S.N. e alle singole sue specialità (indipendentemente dai loro obblighi militari);

c) dei militari appartenenti alle Legioni libiche, unicamente però se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta;

d) degli appartenenti alla C.R.I. e al S.M.O.M., aventi obblighi di servizio militare.

Il soccorso però può essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per eventualità del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle Forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col Ministro militare competente.

Art. 3.

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti — o nelle condizioni di cui all'art. 193 Codice civile — adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi, o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto i 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nepoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

Art. 4.

In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:

	Nei Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Negli altri Comuni
a) per la moglie	0,85	0,75
b) per ogni figlio o figliastro .	0,45	0,40
c) per un solo genitore . . .	0,85	0,75
d) per ambedue i genitori . .	1,40	1,30
e) per un fratello o per una sorella	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	0,45	0,40
g) per l'avo	0,85	0,75
h) per l'ava	0,85	0,75

Art. 5.

In tempo di mobilitazione la misura del soccorso giornaliero è stabilita al momento della mobilitazione stessa con decreto dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze.

Art. 6.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso stesso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dello stesso art. 4.

Art. 7.

Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera *b*) dell'art. 3.

Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di L. 0,85 nei Comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di L. 0,75 negli altri Comuni.

Art. 8.

Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

Art. 9.

Il soccorso giornaliero non deve corrispondersi ai congiunti dei militari sottoposti a procedimento penale o condannati per il periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, perchè latitanti o detenuti.

Ove intervenga assoluzione, i congiunti riacquistano titolo al soccorso con diritto alle quote arretrate.

In caso di denuncia per il reato di diserzione, il soccorso giornaliero cessa dalla data della dichiarazione di diserzione.

Il soccorso cessa anche per il tempo in cui il militare si trovi per punizione in una compagnia di disciplina.

Art. 10.

La concessione dei soccorsi è deliberata da una Commissione comunale così composta:

podestà del Comune, presidente;

comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il Comune;

presidente della locale Congregazione di carità;

segretario politico del Fascio;

membri.

Le funzioni di segretario della Commissione debbono essere affidate ad un impiegato del Comune, designato dal podestà.

Il presidente ed i membri della Commissione hanno facoltà di farsi sostituire da propri delegati.

Alle sedute della Commissione interviene altresì, con solo voto consultivo, il medico condotto municipale quando si debba stabilire se qualche membro della famiglia del militare sia inabile al lavoro.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Nei Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podestà può costituire più Commissioni, fissandone la competenza per territorio. Tali Commissioni sono formate di rappresentanti appositamente delegati dalle persone indicate nell'art. 10. Contro la deliberazione di dette Commissioni è ammesso soltanto il ricorso di cui all'art. 12.

Art. 12.

Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è così costituita:

prefetto o un suo delegato, presidente;

comandante locale del presidio od un suo delegato;

intendente di finanza od un suo delegato;

preside della Provincia od un suo delegato;

segretario federale del P. N. F. od un suo delegato;

membri.

Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo fra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate.

Art. 13.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello può essere prodotto anche dall'ufficio distrettuale delle imposte senza limite di tempo.

Art. 14.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della Commissione comunale.

Art. 15.

È in facoltà delle Commissioni provinciali di appello di revocare, anche d'ufficio, le indebite concessioni del soccorso giornaliero.

Art. 16.

Le funzioni dei componenti delle Commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite. Solo nel caso che i componenti della Commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria residenza, spetta ad essi il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di L. 30 o di L. 50 se con pernottamento.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato spettano le ordinarie indennità di missione.

Art. 17.

I Ministri delle forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facoltà di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle Commissioni comunali o provinciali di appello che risulti in opposizione alle norme della legge o del regolamento.

Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle Commissioni comunali o provinciali, i Ministri delle forze armate sentiranno rispettivamente le Commissioni stesse.

Art. 18.

Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal maggiore (o gradi assimilati delle altre forze armate), appartenenti ad unità mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza, nella misura che sarà stabilita per la moglie, a senso dell'art. 5.

Il soccorso di cui al presente articolo è corrisposto al militare anche quando questi, pur non avendo famiglia ma trovandosi nelle altre condizioni previste dal primo comma, risulti essere egli stesso in istato di indigenza: il pagamento del soccorso viene, in questo caso, anticipato dal Comando del Corpo all'atto dell'invio in licenza e per tutta la durata di questa.

Art. 19.

Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge è effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (2° comma).

I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.

Art. 20.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate, per quanto concerne i militari del Regio esercito e della Regia aeronautica, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e, per quanto concerne i militari del C.R.E.M., coi fondi del bilancio del Ministero della marina, tranne quelle per i soccorsi di cui al secondo comma dell'art. 22, le quali graveranno sul bilancio degli Affari Esteri.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese per il tempo di mobilitazione nei casi di cui all'art. 2 della presente legge saranno pagate, per i provenienti dal Regio esercito e dalla Regia aeronautica, nonchè per coloro che non siano ancora stati arruolati, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e per i provenienti dalla Regia marina coi fondi del bilancio del Ministero della marina.

Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario la spesa anticipata dai Ministeri della guerra e della marina sui pro-

pri bilanci, a senso dei due commi precedenti, sarà ripartita fra le varie Amministrazioni da cui dipendono le forze richiamate alle armi, in proporzione del numero dei richiamati.

Art. 21.

Le modalità di somministrazioni dei fondi, nonchè quelle di pagamento, di riscontro o di imputazione saranno determinate con regolamento.

Il regolamento provvederà anche a stabilire le norme per il pagamento, a mezzo delle autorità militari, dei soccorsi ai militari di cui all'art. 18.

Art. 22.

Per le famiglie dei militari rimpatriati, perchè chiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della guerra, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, nella misura sottoindicata, da corrispondersi però in valuta locale, secondo il cambio all'atto della mobilitazione e mantenendo poi invariato l'ammontare, salvo successive disposizioni in contrario del Regio Governo.

	Nelle località con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Nelle altre località
a) per la moglie	3,40	3 —
b) per ogni figlio o figliastro	1,80	1,60
c) per il primo dei figli o figliastri nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 7	3,40	3 —
d) per un solo genitore	3,40	3 —
e) per ambedue i genitori	5,60	5,20
f) per un fratello o per una sorella	3,40	3 —
g) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	1,80	1,60
h) per l'avo	3,40	3 —
i) per l'ava	3,40	3 —

Art. 23.

Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonchè il maggiore onere derivante all'Amministrazione postale per la effettuazione del pagamento dei soccorsi, sono, in tempo di guerra, a carico delle Amministrazioni militari interessate, nei modi e nei limiti che saranno determinati dalle Amministrazioni stesse, di concerto con la Finanza.

Tutte le spese inerenti ai soccorsi di cui al secondo comma dell'art. 22 saranno a carico del Ministero degli affari esteri.

Qualora il richiamo in tempo di pace abbia durata superiore a 45 giorni, le spese di cui al primo comma potranno, di concerto con la Finanza, essere poste a carico delle Amministrazioni militari interessate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1934.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società « Italiana per il gas », « Torinese industrie gas ed elettricità » e « Italiana dell'industria del gas » tutte con sede in Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalle Società: « Italiana per il gas », « Torinese industrie gas ed elettricità » e « Italiana dell'industria del gas » tutte con sede in Torino, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione delle altre due nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società: « Italiana per il gas », « Torinese industrie gas ed elettricità » e « Italiana dell'industria del gas » con sede in Torino, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali *Il Popolo d'Italia* di Milano e *La Stampa* di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1983)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1933.

Restrizioni all'esercizio della pesca con fonti luminose nel golfo di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 993, sul disciplinamento dell'uso delle fonti luminose nell'esercizio della pesca;

Visto il decreto Ministeriale in data 7 maggio 1924, che disciplina la pesca con l'ausilio delle fonti luminose nel golfo di Napoli;

Riconosciuta l'opportunità di dettare nuove norme in materia di esercizio della pesca con fonti luminose nel golfo di Napoli;

Visto il parere del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile);

Visto il parere della Commissione degli esperti di pesca del Compartimento marittimo di Napoli;

Decreta:

Nel golfo di Napoli la pesca con le fonti luminose è vietata entro i seguenti limiti: retta congiungente Punta della Campanella con Punta del Monaco (Capri), lido dell'isola di Capri da Punta del Monaco a Punta di Vitareta, retta congiungente Punta di Vitareta (Capri) con Punta S. Angelo (Ischia), lido dell'isola di Ischia da Punta S. Angelo a Punta S. Pancrazio, retta congiungente Punta S. Pancrazio (Ischia) con Punta Socciaro (Procida), retta congiungente Punta Socciaro (Procida) con Capo Miseno, retta congiungente Capo Miseno con l'imboccatura di Porto Pavone (Nisida), lido dell'isola di Nisida dall'imboccatura di Porto Pavone all'estremità del Lazzaretto Vecchio, retta congiungente l'estremità del Lazzaretto Vecchio (Nisida) col litorale.

Ogni infrazione al presente decreto sarà, ferme restando le altre sanzioni disposte dalle leggi e dai regolamenti sulla pesca, punita con ammenda da L. 200 a L. 1000.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto e concernente la pesca con fonti luminose nel golfo di Napoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione del territorio silvo-pastorale dei comuni di Palena, Gamberale e Pizzoferrato (Chieti) fra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

Con decreto Ministeriale 14 dicembre 1933-XII, n. 5518, registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 1934, al registro 2, foglio 264, il territorio silvo-pastorale dei comuni di Palena, Gamberale e Pizzoferrato (Chieti) è stato incluso fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria a termini dell'art. 107 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1966)

Inclusione di alcuni territori siti nei comuni di Pretoro, Manoppello, Lettomanoppello, Serramonacesca, Caramanico e Roccamorice (Pescara) fra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

Con decreto Ministeriale 20 dicembre 1933-XII, n. 3979/7395, registra dalla Corte dei conti il 18 gennaio 1934, al registro 2, foglio 263, parte del territorio dei comuni di Pretoro, Manoppello, Lettomanoppello, Serramonacesca, Caramanico e Roccamorice (Pescara) è stato incluso fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria a termini degli articoli 2 e seguenti del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1967)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Peduzzo Inferiore (Parma) per la costruzione di un acquedotto rurale.

Con R. decreto 28 dicembre 1933, n. 5375, registrato dalla Corte dei conti il 20 gennaio 1934, al registro 2, foglio 324, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Beduzzo Inferiore per la costruzione dell'acquedotto rurale a servizio delle località Costa, Chiastra, Mulino Nuovo e Crocetta, in comune di Corniglio, provincia di Parma.

(1968)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1934-XII il sig. dott. Marangoni Almerico fu Francesco, notaio residente ed esercente in Rovigo, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(1964)

Con decreto del Ministro per le finanze in data 31 gennaio 1934-XII il sig. dott. Carriero Giambattista fu Tommaso, notaio residente ed esercente in Potenza, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(1965)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 33.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.60
Inghilterra (Sterlina)	58.35
Francia (Franco)	74.775
Svizzera (Franco)	367.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.69
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.60
Cecoslovacchia (Corona)	57.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.76
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156.50
Svezia (Corona)	3.09
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.175
Id. 3,50% (1902)	91.90
Id. 3% lordo	67.55
Consolidato 5%	96.725
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.675
Id. Id. Id. 1934 novembre	101.125
Id. Id. Id. 1940	107.70
Id. Id. Id. 1941	107.85
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	40432	100 —	*Bertotti* Marianna fu Alessandro, moglie di Bertotti Enrico, domt. a Valperga (Aosta).	*Gambotto* Marianna fu Alessandro, moglie ecc. come contro.
»	924865	50 —	Strada *Laura* di Pirro, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso, domt. a Brema (Pavia) vincolata di usufrutto.	Strada *Eugenia-Laura* di Pirro, minore ecc. come contro; vincolata di usufrutto.
3,50 %	95507	10,50	Perolini *Lucia* fu Giovanni, moglie di Baladda Francesco, domt. a Moica (Novara).	Perolini *Maria-Anna-Lucia* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
»	604714	346,50	Maiorano Elettra di Matteo, nubile, domt. a Salerno; con vincolo dotale pel matrimonio da contrarre con *De Sica* Arturo fu Felice.	Intestata come contro; con vincolo dotale pel matrimonio da contrarre con *Sica* Arturo fu Felice.
Prest. Naz. 4,50 %	3772	112,50	Cesari *Giovannina* di Giulio, nubile, domt. a Bologna.	Cesari *Alda-Giovanna-Maria* di Giulio, nubile, domt. a Bologna.
Cons. 5 %	379972	70 —	Frusconi Battista ed Enrica minori sotto la p. p della madre *Ceruti Margherita* fu *Battista* ved. Frusconi, domt. a Milano; con usuf. vital. a *Ceruti Margherita* fu *Battista*, ved Frusconi, domt. a Milano.	Frusconi Battista ed Enrica, minori sotto la p. p. della madre *Cerutti Carolina detta Margherita* fu *Giovanni Battista*, domt. a Milano; con usuf. vital. a *Cerutti Carolina detta Margherita* fu *Giovanni Battista* ecc. come contro.
»	63064	315 —	Merigelli Francesca fu *Gesuelle* moglie di Colacino Domenico, domt. a Des Moines (S.U.A.).	Merigelli Francesca di *Gesuele* ecc come contro.
»	85507	100 —	*Merigilli* Francesca di *Gesuelle*, moglie di Colacino Domenico, domt. a New York.	*Merigelli* Francesca di *Gesuele* ecc. come contro.
» »	93076 93077	50 — 50 —	Merigelli Francesca di Gesuele, moglie di *Colacini* Domenico di Francesco, domt. a New York.	Merigelli Francesca di Gesuele, moglie di *Colacino* Domenico di Francesco, domt. a New York.
»	160112	700 —	Fassardi Oreste fu Giuseppe, domt. a Garlasco (Pavia); con usuf. vital a Zaino *Virginia* fu Giuseppe, ved. di Fassardi *Battista*	Intestata come contro; con usuf. vital. a Zaino *Maria-Virginia* fu Giuseppe, ved. di Fassardi *Giovanni-Battista*.
»	212372	725 —	De Nicola Stanislao, Antonio, *Alberto* ed *Eleonora* fu Vincenzo, minori sotto la tutela di Altieri Antonio fu Francesco, domt. a Fontegreca (Caserta).	De Nicola Stanislao, Antonio, *Umberto* e *Leonora* fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
»	183260	55 —	*Buccarelli* Giordano fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre D'Ostuni Maria fu Carmine ved. di *Buccarelli* Giovanni, domt. a Specchia (Lecce).	*Buccarella* Giordano fu Giovanni, minore ecc. come contro.
»	523166	210 —	Farinelli Carmine di *Pasquale*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	Farinelli Carmine di *Vincenzo*, minore ecc. come contro.
»	84074	100 —	Catanese *Antonio* di Rosario, domt. a New York.	Catanese *Antonino* di Rosario, domt. a New York.
» »	470276 470277	350 — 350 —	Beccaria Carlo / Beccaria Pietro } fu Giuseppe, domt. ad Imperia, con usuf. vital. a Battarelli *Modesta* fu Ignazio.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Battarelli *Teresa-Giovanna-Costanza* fu Ignazio.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	542715	1500 —	*Marino* Giuseppina fu Cono, domt. a Laurino (Salerno).	*Marmo* Giuseppina fu Cono, domt. come contro.
Obbligazioni ferroviarie romane	50	540 —	Bollano *Marcella* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Armitano Luigia fu Domenico ved. Bollano; con usufrutto ad Armitano Luigia.	Bollano *Cristina Marcella* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	52	510 —	Intestata come la precedente, senza usufrutto.	Intestata come la precedente, senza usufrutto.
»	53	195 —		
Cons. 5 %	106411	250 —	Vassallo Ernesto-Nino fu Girolamo, domt. a Grotte (Girgenti).	Vassallo Ernesto-Nino fu Girolamo, *minore sotto la p. p. della madre Vassallo Venera di Giuseppe, ved. di Vassallo Girolamo* domt. come contro.
3,50 %	92579	140 —	*Botta Firmina* nata Lupo del vivente Antonio, domt. a Vercelli.	*Lupo Giuseppina-Maria-Maddalena-Firmina-Amalia* figlia del vivente Antonio, domt. a Vercelli.
Cons. 5 %	356498	55 —	Serrano *Luigi* di Vito, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Montesano (Lecce).	Serrano *Vito-Donato-Luigi* di Vito, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1818)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per 100 posti di vice segretario in prova e a 45 posti di alunno in prova nel Ministero delle finanze e nelle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali in data 1° e 6 gennaio 1934, pubblicati rispettivamente in supplemento e nella *Gazzetta Ufficiale* dei successivi giorni 2 e 8 gennaio, coi quali nell'indire un concorso per esame a 100 posti di vice segretario in prova nella carriera ammistrativa del Ministero e dell intendenze di finanza ed un altro a 45 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine dell'amministrazione medesima, si faceva riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni delle prove scritte;

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a 100 posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza, avranno luogo nei giorni 5, 6 e 7 marzo 1934, e quelle dell'esame di concorso a 45 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine dell'Amministrazione predetta nei giorni 12 e 13 dello stesso mese di marzo.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per posti nei vari ruoli di ragioneria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti in data 1° gennaio 1934-XII, coi quali sono stati indetti, rispettivamente:

a) un concorso per esami a 50 posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*);

b) un concorso per esami a 30 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

c) un concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Visto il proprio decreto in data 6 gennaio 1934-XII col quale è stato indetto un concorso per esame a 10 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatto riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 50 posti di vice segretario di ragioneria in prova nel personale del ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*) sono stabilite pei giorni 8, 9 e 10 marzo 1934-XII;

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 30 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*) sono stabilite pei giorni 20, 21 e 22 marzo 1934-XII.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo *C*) sono stabilite pei giorni 26 e 27 marzo 1934-XII.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso per esami a 10 posti di alunno di ragioneria in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) sono stabilite pei giorni 5 e 6 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 30 posti di volontario negli Uffici esterni del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 stesso mese, n. 1, col quale fu indetto un concorso per esami a 30 posti di volontario nel ruolo del personale degli Uffici esterni del Tesoro (gruppo *B*) e venne, giusta l'art. 3, fatta riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso stesso;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esami a 30 posti di volontario nel ruolo del personale degli Uffici esterni del Tesoro (gruppo *B*) avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13 e 14 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 20 posti di alunno in prova negli Uffici esterni del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 stesso mese n. 1, col quale fu indetto un concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici esterni del Tesoro (gruppo *C*) e venne, giusta l'art. 7, fatta riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso stesso;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici esterni del Tesoro (gruppo *C*) avranno luogo in Roma nei giorni 8 e 9 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 70 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esame a 70 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 del sopracitato decreto, col quale si è fatto riserva di stabilire i giorni in cui avranno luogo le prove scritte per il predetto concorso;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a 70 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, bandito con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, avranno luogo nelle sedi indicate nell'art. 3 del decreto stesso, nei giorni 8, 9 e 10 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 40 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esame a 40 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visto l'art. 7 del sopracitato decreto, col quale si è fatto riserva di stabilire i giorni in cui avranno luogo le prove scritte per il predetto concorso;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a 40 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, bandito con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, avranno luogo nelle sedi indicate nell'art. 7 del decreto stesso nei giorni 14 e 15 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 30 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 1° gennaio 1934-XII, col quale è stato bandito un concorso per esami a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari;

Vista la riserva contenuta nell'art. 3 del detto decreto circa la fissazione dei giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte dell'esame;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari avranno luogo nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1934-XII nelle sedi indicate nel bando di concorso

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 30 posti di alunno d'ordine negli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 1° gennaio 1934-XII, col quale è stato bandito un concorso per esame a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*);

Vista la riserva contenuta nell'art. 3 del detto decreto circa la fissazione dei giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte dell'esame;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*), avranno luogo nei giorni 16 e 17 marzo nelle sedi indicate nel bando di concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 3 posti di chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Decreta:

Le prove scritte di cui all'art. 3 del sopracitato bando di concorso avranno luogo in Roma presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane a partire dal giorno 5 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 90 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane;

Decreta:

Le prove scritte di cui all'art. 3 del sopracitato bando di concorso avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 8 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esami ad 8 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette;

Decreta:

Le prove scritte di cui all'art. 3 del sopracitato bando di concorso avranno luogo nei giorni 20 e 21 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto delle imposte di produzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale tecnico delle imposte di produzione;

Decreta:

Le prove scritte di cui all'art. 3 del sopracitato bando di concorso avranno luogo nei giorni 23 e 24 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 35 posti di ingegnere in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 1° gennaio 1934-XII, col quale fu bandito un concorso per esami per il conferimento di 35 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Considerato che, con l'art. 7 del decreto stesso, fu presa riserva di fissare i giorni per lo svolgimento delle relative prove scritte;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere detta riserva:

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di 35 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, bandito col decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 marzo 1934.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 49 posti di volontario nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 1° gennaio 1934-XII, col quale fu bandito un concorso per esami per il conferimento di 49 posti di volontario nel ruolo della carriera di gruppo *B* del catasto e dei servizi tecnici;

Considerato che, con l'art. 7 del decreto stesso, fu presa riserva di fissare i giorni delle relative prove scritte;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere detta riserva;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di 49 posti di volontario nel ruolo della carriera di gruppo *B* del catasto e dei servizi tecnici, bandito col decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 marzo 1934.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 3 posti di allievo tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1934, registro 1, foglio 6, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 3 posti di allievo

tecnico (grado 10°) nel ruolo di prima categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti: n. 2 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » e n. 1 posto per la branca di servizio « Saline ».

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo in Roma nei giorni 20 e 21 marzo 1934-XII, nei locali che saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per un posto di allievo tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1934-XII, registro n. 1, foglio n. 5, con il quale è stato bandito un concorso per esami per la nomina ad un posto di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di prima categoria dei Monopoli di Stato (branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »);

Decreta:

Le prove scritta e pratica del concorso di cui alle premesse avranno luogo in Roma nei giorni 21 e 22 marzo 1934-XII, nei locali che saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 6 posti di vice segretario (gruppo A) nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1934-XII, registro n. 1, foglio n. 4, con il quale è stato bandito un concorso per esami per la nomina a 6 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo in Roma nei giorni 15, 16 e 17 marzo 1934-XII, nei locali che saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 10 posti di vice segretario (gruppo B) nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1934-XII, registro n. 1, foglio n. 3, con il quale è stato bandito un concorso per esami per la nomina a 10 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6 e 7 marzo 1934-XII, nei locali che saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 15 posti di applicato tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1934-XII, registro n. 1, foglio n. 2, con il quale è stato bandito un concorso per esami per la nomina a 15 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti: n. 6 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi » e n. 9 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi esteri e lavorati ».

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo nei giorni 28 e 29 marzo 1934-XII, nelle sedi che saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1995)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.